## 

## Via Cardarelli, 19 Campobasso Tel.: 0874/416308 Fax: 0874-90242

## E-mail:[*info@acem.molise.it*](mailto:info@acem.molise.it) – Sito Internet: [www.acem.molise.it](http://www.acem.molise.it)

#### INFORMABREVE

**n. 39/28.10.2021**

# **DURC congruità dal 1° novembre**

A2-39/1

Scatterà **dal 1° novembre p.v.** il DURC di congruità, per effetto del decreto del Ministro del Lavoro 25/6/2021, che ha stabilito la verifica della **congruità** della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità. La verifica della congruità verrà effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni: la verifica della congruità è riferita all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, *sia nei lavori pubblici che privati*, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione; rientrano nel settore edile *tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;* la verifica della congruità si applica, nei lavori privati, alle opere il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a **70.000 euro**; in fase di prima applicazione la verifica viene effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, di cui alla tabella allegata all’Accordo suddetto; per la verifica della congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie; in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate; l'attestazione di congruità è rilasciata, **entro 10 giorni dalla richiesta**, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente; **per i lavori pubblici**, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori; **per i lavori privati**, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva; qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, *invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni*, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità; la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria in BNI; se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento; l'impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online; ai fini del rilascio del DOL alle altre imprese coinvolte nell'appalto, restano ferme le relative disposizioni già previste a legislazione vigente; le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai *lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa* territorialmente competente **dal 1° novembre 2021.**

# **Decreto fiscale: inasprite sanzioni su lavoro irregolare**

A2-39/2

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, [nella seduta del 15 ottobre u.s,](https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-41/18262) ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il decreto interviene con una serie di misure su diversi aspetti di seguito evidenziati. **SICUREZZA SUL LAVORO**. Le norme approvate consentiranno infatti di **intervenire con maggiore efficacia sulle imprese** **che non rispettano le misure** di prevenzione o che **utilizzano lavoratori in nero.** L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con **modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.** **Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale** Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: **10%** e non più 20% **del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento** che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì **l’impossibilità, per l’impresa** destinataria del provvedimento, **di contrattare con la pubblica amministrazione**per tutto il periodo di sospensione. **Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni.** Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto - la **sospensione dell’attività**, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. **Controlli, all’INL compiti di coordinamento.** Sono **estese le competenze** di coordinamento all’INL Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. **Più ispettori e più tecnologie** All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista **l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie**di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. **Rafforzamento SINP.** Viene **rafforzata la banca dati dell’INAIL**, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli **organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati**, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare: È previsto il **differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione** (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021. Viene **prolungato a 150 giorni dalla notifica,** in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito. Per i **piani di rateizzazione** già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.  Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Inoltre, sono previste semplificazioni della disciplina della patent box. **Ecobonus auto elettriche**. È rifinanziato **nell’anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.** **Quarantena** È previsto il **rifinanziamento** per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia. **Congedi parentali.** I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti. **Cassa Integrazione COVID-19**. Il decreto inoltre ha **rifinanziato la Cassa Integrazione** prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19; a fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza.

# **Ulteriori diposizioni del decreto fiscale**

A2-39/3

Fissata al 30 novembre 2021 la nuova scadenza delle rate per la “rottamazione ter” e il “saldo e stralcio” e rivisti i termini per il recupero delle rate dei piani di dilazione concessi durante l’emergenza sanitaria, dal **Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146**recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 252 del 21-10-2021), in vigore dal 22 ottobre 2021. Di seguito, le norme fiscali di interesse per il settore: **Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio (Art.1).** Il Decreto Fiscale interviene sull’art.68 del D.L. 18/2020 cd. “DL Cura Italia” e proroga al 30 novembre 2021 il termine di pagamento delle rate relative alla “rottamazione-ter” ed al “saldo e stralcio”, scadute nel 2020 e, per il 2021, le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio.  Il ritardato pagamento rispetto alla scadenza del 30 novembre 2021 non determina la decadenza, né l’applicazione di interessi se effettuato entro i 5 giorni successivi. **Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (Art. 2)**. Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine di pagamento è fissato in 150 giorni (e non 60), dalla data della notifica. Il termine ha effetto anche ai fini del pagamento degli interessi di mora e dell’espropriazione forzata, che non operano se non dopo il decorso dei 150 giorni dalla notifica della cartella, senza che sia intervenuto il pagamento. **Estensione della rateazione per i piani di dilazione (Art. 3)**. Viene rivista la decadenza relativa ai piani di dilazione concessi durante l’emergenza sanitaria. In particolare: per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, la decadenza opera in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive; per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza si produce, in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive. La disposizione prevede, per i debitori incorsi nella decadenza dei piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, per il mancato pagamento delle rate (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) entro il 30 settembre 2021, la riammissione alle medesime rateizzazioni, con pagamento integrale di tutte le rate entro il 31 ottobre 2021. Resta fermo, in ogni caso, l’aumento a 18 del numero delle rate non pagate ai fini della decadenza dal piano (cfr. il nuovo co.2-ter dell’art.68). Queste rateizzazioni riguardano le cartelle di pagamento derivanti da: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA; avvisi di addebito emessi dall’INPS. In relazione ai medesimi piani di rateizzazione, viene previsto che restano validi i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 fino all’entrata in vigore del D.L. Fiscale, e restano acquisiti gli interessi di mora e le sanzioni.

# **Verifica di massa green pass aziende con più di 50 dipendenti**

A2-39/4

I datori di lavoro, privati e pubblici (non aderenti a NoiPa) con numero di dipendenti superiore a cinquanta possono adesso utilizzare un servizio per verificare in maniera massiva il possesso del green pass degli addetti in servizio, grazie a **Greenpass50+**, strumento fornito dall'Inps che ottiene le informazioni interrogando la piattaforma nazionale della certificazione verde. Le aziende interessate, anche tramite gli intermediari delegati, per beneficiare del servizio devono accreditarsi.

# **Green pass da tampone: al lavoro anche dopo scadenza**

A2-39/5

Se il tampone negativo che ha determinato il green pass scade dopo che il lavoratore abbia fatto ingresso nell'area di lavoro, il lavoratore può restare al lavoro sino al termine dell'orario di lavoro in quella giornata. Questa l'interpretazione del governo contenuta nelle ultime faq di chiarimento sull’argomento.

# **Abuso d’ufficio titolo edilizio**

A2-39/6

In tema di abuso di ufficio, il rilascio del titolo abilitativo edilizio avvenuto senza il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge. Infatti, l’art.12 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore del settore è tenuto ad osservare. Lo ha affermato la Cassazione Penale, sez. III, 9/9/2021, n. 33419.

# **La reitera di un precedente contratto non può comportare illecito professionale per l’aggiudicatario**

# A2-39/7

La circostanza che un operatore economico abbia ricevuto proroghe e reiterazioni in merito alla durata di un vecchio contratto, secondo il ricorrente non dovute, non può portare a configurare queste determinazioni come “illeciti professionali” potenzialmente in grado di impedire la partecipazione, perché non sussiste in capo all'impresa un potere di vigilanza sull'operato di un ente appaltante e prorogare un contratto è uno specifico ed esclusivo potere della Pubblica Amministrazione di cui non può essere chiamato a rispondere l'aggiudicatario. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, n. 6655/2021.

# **Qualità dell’abitare: assegnati 2,4 miliardi PNRR**

A2-39/8

L’attuazione del Programma Innovativo per la qualità dell’abitare (cd. PINQUA), previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (Legge 160/2019), sta subendo un’accelerazione dovuta all’ingresso del Programma e dei relativi progetti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 5 - Coesione e inclusione). Dopo la pubblicazione della graduatoria, il Ministero delle Infrastrutture con apposito Decreto ha assegnato 2,8 miliardi/€ di fondi del PNRR a 159 dei 271 progetti di enti locali, città metropolitane e Regioni selezionati per riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Di questi 159 progetti selezionati, 8 sono interventi “pilota” ad alto rendimento e cioè ad alto impatto strategico sul territorio nazionale. Le proposte presentate e ritenute ammissibili dall’Alta Commissione del MIMS che ha curato la selezione, potranno essere ammesse a finanziamento anche successivamente, in caso di scorrimento della graduatoria ovvero qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.  Si ricorda che la selezione ha tenuto conto di parametri finanziari coerenti con le finalità del PNRR, come la riserva di una quota del 40% delle risorse vincolate per il Sud o l’inserimento di almeno una proposta per ogni Regione. Per quanto riguarda le tempistiche dell’attuazione del PINQUA, se inizialmente la data di completamento dei lavori seguiva la tempistica dei fondi nazionali previsti dalla Legge 160/2020 (che ammontavano a 853,81 milioni) ed era fissata al 31 dicembre 2033, il Decreto ministeriale ha imposto agli enti titolari dei 159 progetti finanziati di rimodulare il proprio cronoprogramma, allineandolo ai termini più stringenti del PNRR che dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026.

# **Limiti di costo edilizia pubblica: rassegna delibere regionali**

A2-39/9

La Legge 5 agosto 1978, n. 457, aveva attribuito alle Regioni la competenza a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Il Ministero dei Lavori Pubblici, con Decreto del 5 agosto 1994, ha determinato i limiti massimi di costo. L'articolo 9 del DM ha previsto che le Regioni possano provvedere ad aggiornare annualmente i suddetti massimali al fine di tener conto delle variazioni percentuali registrate in base all'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno di ciascun anno e quello dell'anno precedente. Nella Rassegna elaborata dall’ANCE e che può essere richiesta ai nostri uffici, sono state raccolte, al fine di offrire elementi di confronto, solamente le normative aggiornate con riferimento al periodo 2017-2021 e, in particolare, quelle **di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana.** Laddove disponibili sono stati riportati, oltre ai valori dei costi base anche gli elementi che possono determinare delle maggiorazioni in percentuale.

# **Scala esterna e distanze tra edifici**

A2-39/10

Per quanto riguarda la collocazione di una scala, le distanze tra edifici vanno misurate dalle sporgenze estreme dei fabbricati, dalle quali vanno escluse soltanto le parti ornamentali, di rifinitura ed accessorie di limitata entità e i cosiddetti sporti (cornicioni, lesene, mensole, grondaie e simili) che sono irrilevanti ai fini della determinazione dei distacchi. Sono rilevanti, invece, anche in virtù del fatto che essi costituiscono “costruzione” le parti aggettanti (quali scale, terrazze e corpi avanzati) anche se non corrispondenti a volumi abitativi coperti, ma che estendono ed ampliano (in superficie e in volume) la consistenza del fabbricato. Così il Consiglio di Stato, sez.VI, 4/10/2021, n. 6613.

# **Qualificazione edilizia opere amovibili**

A2-39/11

L’astratta amovibilità delle strutture non ne muta la qualificazione edilizia, in quanto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo. Infatti, i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, non essendo rilevante la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sez. VI, 17/9/2021, n. 6346.

# **Recupero sottotetti**

# A2-39/12

Nel caso in cui vi sia una modifica anche solo dell’altezza dell’edificio, sono ravvisabili gli estremi della nuova costruzione, da considerare tale anche ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui. Infatti, la regola delle distanze legali tra costruzioni di cui al comma 2 dell’art. 9 D.M. 1444/1968, è applicabile anche alle sopraelevazioni. Pertanto, si rileva che la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate deve essere rispettata anche in caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi. Così il Consiglio di Stato, sez. II, 19/10/2021, n. 7029.

# **DEI: prezziario non attesta conformità del prodotto ai fini superbonus**

# A2-39/13

Gli elenchi Dei non attestano la conformità dei prodotti al Dm del 6 agosto 2020, pertanto l'inserimento di un materiale nel prezzario Dei non rappresenta, in alcun modo, una prova della sua conformità con i requisiti tecnici, essenziali per beneficiare superbonus. Lo ha chiarito l’ENEA in una recente nota esplicativa.

# **Enti appaltanti possono fare a meno di Consip se offerte più convenienti**

# A2-39/14

Ai fini degli affidamenti di loro spettanza, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale nonché le amministrazioni pubbliche che rientrano nell'ambito applicativo delle relative normative, hanno l'obbligo di aderire in via preferenziale alle convenzioni Consip e, prima ancora, alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali, ma rimane loro la facoltà di svolgere in autonomia una procedura di gara e di stipulare il relativo contratto qualora l’offerta sia più conveniente. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. III, 11/10/2021, n. 6817.

# **Gare: possibile premialità per chi applica contratti migliori**

# A2-39/15

In un bando di gara, è da ritenere possibile fissare premialità per chi applica contratti migliori, in quanto non è sufficiente un’offerta vantaggiosa, ma vanno valutate anche le garanzie di stabilità per il personale e l’applicazione di un favorevole contratto collettivo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, 20/10/2021 n. 7053.